

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 marzo 2014, a Mestre, si sono incontrati:

il Gruppo Electrolux Italia, costituito dalle Società Electrolux Italia S.p.A., Electrolux Professional S.p.A., Electrolux Logistics Italy S.p.A. ed Electrolux Appliances S.p.A., rappresentato da Livio Callierotti, Ruben Campagner, Marco Mondini, Marzia Segato, Monica Sfreddo, Andrea Tomasini, Fabio Turra, con l'assistenza dell'Unione Industriali di Treviso rappresentata da Gianpietro Breda e dell'Unione Industriali di Pordenone rappresentata da Giuseppe Del Col;

e

le Segreterie nazionali e provinciali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, rappresentate da Maurizio Geron, Anna Trovò, Michela Spera, Stefano Zoli, Gianluca Ficco, Lorenzo Ballerini, Antonio Bianchin, Davide Drudi, ^{Giovanni Piccinini} Maurizio Marcon, Elio Boldo, Michele Bulgarelli, Alberto Larghi, Stefano Bragagnolo, Paolo Castiglioni, Enrico Imolesi, Roberto Zaami, in una con le r.s.u. degli stabilimenti del Gruppo Electrolux di Forlì, Porcia, Susegana e Solaro, mediante il Coordinamento delle r.s.u. del Gruppo Electrolux, come da sottoscrizione,

Premesso che

- il 31 marzo 2011 e il 30 marzo 2012 il Gruppo Electrolux Italia aveva sottoscritto con le OO.SS.LL. Fim, Fiom e Uilm e il Coordinamento delle r.s.u. del Gruppo, presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Accordi nei quali indicava i pilastri della strategia del Gruppo Electrolux a livello globale, e per l'Italia e gli obiettivi per il medio periodo;
- gli Accordi in questione recepivano e rilanciavano significativi processi riorganizzativi delle realtà italiane della produzione degli elettrodomestici funzionali, mediante la focalizzazione sulla produzione del segmento medio e alto di gamma (soprattutto *Built in*), al miglioramento della competitività e in una prospettiva di tutela dei livelli occupazionali, e al tempo stesso individuavano le fondamentali caratteristiche delle missioni produttive dei siti;
- i processi di riorganizzazione e focalizzazione in questione, adottati su tutto il perimetro industriale italiano Electrolux dell'elettrodomestico, avevano consentito di affrontare tempestivamente e con maggiore dinamicità e sostenibilità una condizione di forte appesantimento dello scenario competitivo globale;
- in particolare, la prospettiva strategica indicata si inseriva in una condizione di mercato che continuava e continua a presentare caratteri di alta discontinuità e volatilità, con una crescita nei mercati emergenti del *Far East* (Cina e India), del Medio Oriente, dell'Africa e dell'area doganale russa, mentre per l'Europa Occidentale, si prevedeva una sostanziale stabilità;
- a fronte di quanto sopra, tuttavia, veniva sottolineato come il panorama e il contesto competitivo di riferimento continuavano a essere caratterizzati da profonde discontinuità e criticità rispetto agli scenari degli Accordi citati e sono tuttora caratterizzati da turbolenze e debolezze rilevanti, ovvero da:

- a. una domanda commerciale che ha subito un ulteriore drastico calo e che nel medio termine non è prevedibile sia soggetta ad alcuna ripresa significativa;
- b. il crescente eccesso di offerta, con nuove capacità produttive da paesi a basso costo del lavoro (particolarmente coreani e turchi) e dunque una sempre più forte pressione sui prezzi;
- c. un continuo e accelerato spostamento della domanda e dell'offerta verso prodotti a basso prezzo, con relativo deterioramento del mix di prodotto e dunque deterioramento del posizionamento di alcuni segmenti medio alti di gamma;
- d. compressione dei margini: i segmenti con valore aggiunto in grado di remunerare gli investimenti (almeno nei paesi occidentali) si confermano nell'area dell'Incasso e, per le lavabiancheria, ai segmenti medio alti di gamma;

le parti avevano condiviso la necessità di portare a compimento il riallineamento strategico negli stabilimenti di Forlì, Susegana, Solaro e Porcia, così come individuato negli Accordi di Gruppo e mediante l'utilizzo della C.I.G.S., tanto per la parte industriale, quanto per quella relativa al Piano di gestione delle eccedenze, richiamando l'attenzione sulla necessità che il Piano sociale aggiornasse le sue dinamiche operative e gestionali in maniera tale da evitare impatti negativi sugli standard competitivi degli stabilimenti del Gruppo, con particolare riferimento agli effetti diretti e indiretti della Cassa Integrazione sul costo del lavoro, rendendo sostenibile così il ricorso agli ammortizzatori sociali;

in particolare, dall'analisi dei Piani sociali, era emersa la difficoltà di una piena implementazione delle attività di politica attiva del lavoro e di *outplacement*, a fronte di una condizione del mercato del lavoro particolarmente critica, che ha comportato una non sufficiente diminuzione del numero delle eccedenze individuate negli stabilimenti. Il numero delle eccedenze residue e strutturali, infatti, era di 259 a Susegana (rispetto alle 334 dichiarate nell'Accordo citato), 155 a Porcia (rispetto alle 198 dichiarate nell'Accordo citato), 76 Solaro (rispetto alle 137 dichiarate nell'Accordo citato) e 171 a Forlì (rispetto alle 213 dichiarate nell'Accordo dell'ottobre 2012);

l'azienda aveva ampiamente illustrato come in una condizione di mercati stagnanti e di volumi complessivi in contrazione sia necessario, in una visione puramente difensiva dei volumi attualmente previsti per le fabbriche italiane, attuare azioni di *continuous improvement* delle performance relative all'efficienza e produttività, incluse quelle azioni relative a un migliore equilibrio tra attività interne e attività esterne (i.e *buy vs make*) che l'Azienda intende implementare nel corso del 2013 e 2014. L'Azienda aveva sottolineato che tali azioni sono funzionali all'obiettivo minimo e necessario di mantenimento di standard competitivi capaci di difendere le produzioni 'italiane' dalla competizione internazionale, evitando di incorrere in ulteriori perdite di competitività e ulteriore erosione dei volumi venduti sul mercato. In tale contesto l'Azienda ha illustrato come il numero delle eccedenze reali possa essere, in una prospettiva di medio termine, ampiamente superiore a quello delle sole eccedenze residue dai piani di riorganizzazione sottoscritti negli anni passati;

l'Azienda aveva dichiarato che le eccedenze complessive erano già incrementate a fronte della contrazione dei volumi e potranno aumentare in modo significativo a fronte di quanto previsto nel punto precedente;

al fine di facilitare il processo di gestione ed eventuale ricollocazione del personale eccedentario, sia quello residuo dai Piani industriali oggetto degli Accordi citati, sia quello direttamente connesso alla riduzione complessiva dei volumi produttivi base dei piani industriali citati, dovuta all'ulteriore contrazione della domanda commerciale dei mercati di

SNB

riferimento delle fabbriche italiane e alle normali e costanti misure di efficienza organizzativa e produttiva come sopra descritta, in alternativa alla attuazione della collocazione in mobilità, la Società, le OO.SS.LL. Fim, Fiom e Uilm e il Coordinamento delle r.s.u. del Gruppo hanno concordato di utilizzare i Contratti di Solidarietà Difensivi quale strumento per gestire e attenuare gli effetti occupazionali nei siti produttivi di Susegana, Solaro e Porcia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.M. 10 luglio 2009 n. 46448;

- il 22 marzo 2013 la Società, le OO.SS.LL. Fim, Fiom e Uilm e il Coordinamento delle r.s.u. del Gruppo hanno sottoscritto un accordo per l'applicazione e l'implementazione dei contratti di solidarietà difensivi ex art. 1, co. 1 L. 863/1984 e succ. mod., per la durata di 24 mesi (da rinnovare, previa verifica di fattibilità, con un Accordo tra le Parti entro la scadenza dei primi 12 mesi), secondo le decorrenze di seguito indicate:

- a. Susegana dal 1. aprile 2013 al 31 marzo 2015
- b. Solaro dal 1. giugno 2013 al 31 maggio 2015
- c. Porcia dal 3 agosto 2013 al 2 agosto 2015

- il 28 ottobre 2013 il Gruppo Electrolux, a fronte di un ulteriore deterioramento delle condizioni del mercato degli elettrodomestici in Europa, particolarmente negativo sotto il profilo della pressione sui prezzi (e relativa erosione dei margini) da parte dei competitors provenienti da paesi a basso costo, con conseguente perdita di quote di mercato, ha ritenuto necessario proporre una serie di interventi funzionali al miglioramento competitivo dei prodotti e dei processi produttivi mediante, da un lato, una revisione, riduzione e/o focalizzazione strategica della struttura dei costi operativi di marketing, di vendita e commercializzazione, di IT, di servizi di supporto amministrativo-contabile, di ricerca e design e delle strutture operative di supporto paneuropeo, e, dall'altro, il miglioramento della struttura dei costi del set up manifatturiero, anche attraverso un significativo piano di investimenti di prodotto e processo;

- sono stati ampiamente illustrati alle Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali e al Coordinamento delle r.s.u. le aree interessate dalla revisione, riduzione/focalizzazione strategica i piani di miglioramento della struttura dei costi del set up manifatturiero di cui all'alinea precedente e i relativi impatti occupazionali, così come il piano di investimenti;

- le Organizzazioni sindacali nazionali e provinciali e il Coordinamento delle r.s.u. non hanno condiviso i contenuti delle proposte aziendali ed è stato avviato un confronto, sia fra le parti, sia in sede istituzionale che vede il diretto coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- al fine di facilitare il processo di gestione ed eventuale ricollocazione del personale eccedentario, le OO.SS.LL. Fim, Fiom e Uilm e il Coordinamento delle r.s.u. del Gruppo hanno concordato di utilizzare i Contratti di Solidarietà Difensivi quale strumento per gestire e attenuarne gli effetti occupazionali anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.M. 10 luglio 2009 n. 46448;

- la Società applica il C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica e un orario di lavoro settimanale di 40 ore di norma articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì, anche su più turni.

Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including 'SNB' at the top, 'A' on the left, and various initials like 'PR', 'E', 'S', 'Q', 'R', 'P', 'M', 'U', 'V', 'H', 'K', 'B', 'C', 'D', 'F', 'G', 'I', 'L', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z' at the bottom.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

- L'Accordo del 22 marzo 2013 viene integralmente richiamato e confermato ed è parte integrante del presente Accordo.
- I contratti di solidarietà difensivi ex art. 1, co. 1 L. 863/1984 e succ. mod., di cui al presente Accordo, che conferma e integra quello del 22 marzo 2013, sono alternativi alla collocazione in mobilità del personale eccedentario e pertanto sono uno strumento di gestione e attenuazione gli effetti occupazionali nei siti di Susegana, Solaro e Porcia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.M. 10 luglio 2009 n. 46448 e saranno implementati sino alle seguenti scadenze (come previsto dall'Accordo 22 marzo 2013):
 - a. Susegana sino al 31 marzo 2015
 - b. Solaro sino al 31 maggio 2015
 - c. Porcia sino al 2 agosto 2015

Nota a verbale: le istanze per l'ottenimento dei relativi Decreti Direttoriali per il secondo anno di approvazione saranno presentate per i singoli stabilimenti in linea e coerentemente con le decorrenze indicate.

Nota a verbale: le parti si confermano che laddove, alla fine del secondo anno di proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione dello stabilimento di Forlì, le condizioni di mercato del settore, e in particolare della linea di produzione cottura e dunque dello stabilimento medesimo, dovessero rimanere critiche e laddove il numero delle eccedenze residue dovesse rimanere cospicuo, valuteranno la possibilità del ricorso ai contratti di solidarietà le cui modalità applicative verranno allineate a quelle già esistenti, con particolare riferimento alla modalità a riduzione della prestazione giornaliera.

La percentuale media massima della riduzione di orario sarà del 60% rispetto all'orario contrattuale su un periodo di riferimento plurisettimanale (i.e. mensile su quattro settimane) e interesserà tutte le linee produttive e tutte le attività ad esse direttamente e indirettamente collegate in tutti i siti (incluse le unità/aree di revisione organizzativa di cui al piano annunciato il 28 ottobre 2013, e.g. staff, indiretti, servizi, R&D, GSSO, ID, etc.) e sarà ispirata a un potenziale equilibrio nell'applicazione della distribuzione della riduzione oraria, ferme restando le esigenze tecnico organizzative e produttive.

Le Parti si danno atto che la percentuale di riduzione dell'orario sopra individuata è intesa come media della riduzione dell'orario di lavoro normale praticato nell'intero sito di riferimento su un periodo di riferimento quadrisettimanale, con la possibilità che alcune categorie di lavoratori possano essere interessati da una riduzione dell'orario di lavoro, parametrata su base quadrisettimanale, superiore al 60% dell'orario di lavoro contrattuale.

Gli elenchi nominativi dei lavoratori interessati alla solidarietà, individuati secondo il criterio delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali distinti per reparti e uffici di appartenenza, con l'indicazione della data di assunzione, della relativa qualifica e dell'articolazione della modalità di riduzione dell'orario di lavoro quadrisettimanale, sono indicati nei prospetti allegati al presente Accordo, per singolo sito di riferimento, e ne costituiscono parte integrante (All. 1, All. 2 e All. 3).

7 B
aggiustamenti funzionali al rispetto della disposizione in questione daranno luogo a piani individuali o collettivi di smaltimento finalizzati a riportare il monte ore individuale di ferie e p.a.r. nei limiti anzidetti entro la fine del periodo di maturazione stesso.

g
- Per effetto della riduzione d'orario dovuta al Contratto di Solidarietà, la retribuzione diretta, indiretta e differita nonché tutti gli istituti contrattuali e legali a carico della Società saranno riproporzionati alla effettiva prestazione lavorativa per tutta la durata del Contratto di Solidarietà, con la sola eccezione del T.F.R. per il quale trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1, co. 3 L. n. 297/1982 e all'art. 1, co. 5 L. n. 863/1984. R

2
A
Tale regime vale anche nel caso in cui il dipendente rimanga assente per eventi insorti durante il periodo di riduzione d'orario (es. malattia, infortunio, maternità etc.): i predetti eventi non interrompono il regime di riduzione d'orario. E

- La Società applica il C.C.N.L. dell'industria metalmeccanica e un orario di lavoro settimanale di 40 ore di norma articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdì, anche su più turni ma durante il periodo di applicazione dei Contratti di Solidarietà e della relativa riduzione di orario il turno di lavoro di riferimento è normalmente di 6 ore, anche su più turni. B

Fatto salvo quanto previsto in tema di definizione del calendario annuo di lavoro, e la relativa impostazione dell'utilizzo complessivo dei Contratti di Solidarietà, l'inizio e la fine dei turni di lavoro in questione, e sue eventuali diverse modulazioni, saranno oggetto su base mensile di un apposito incontro e comunicazione alle r.s.u. e mediante l'affissione in bacheca. R

Variazioni ai turni di 6 ore non calendarizzate verranno comunicate alle r.s.u. e mediante l'affissione in bacheca con anticipo di almeno 5 giorni di calendario. R

- Le pause in corso di prestazione lavorativa nel regime di lavoro su turni di 6 ore sono quelle già adottate in costanza di C.I.G.S. a 6 ore, in linea con quanto confermato nella comunicazione del 31 maggio 2012 della Direzione Centrale alle OO.SS.LL.. R

- L'Azienda anticiperà ai lavoratori interessati alla solidarietà, in attesa dell'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le normali scadenze di erogazione della retribuzione, il trattamento economico che per legge è posto a carico dell'INPS. R

- Qualora si dovessero verificare le esigenze previste dalle disposizioni legali in materia, l'Azienda potrà fare ricorso alla C.I.G.O., anche in presenza di Contratto di Solidarietà. R

- I contratti di lavoro a tempo parziale esistenti al momento dell'implementazione dei Contratti di Solidarietà verranno armonizzati ai regimi di orario utilizzati in costanza di Solidarietà per renderli compatibili all'assetto complessivo della fabbrica, in linea con le disposizioni legali e contrattuali vigenti. R

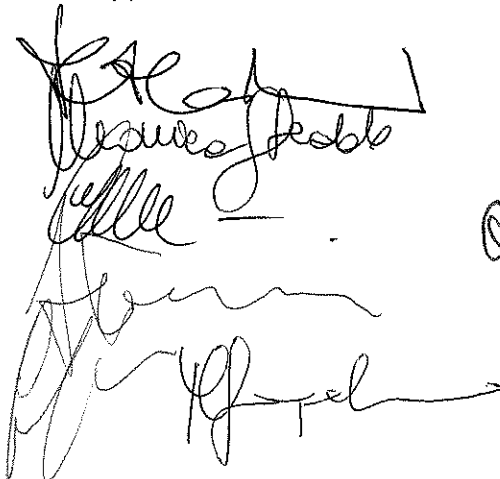
- Le soluzioni individuate saranno oggetto di un apposito incontro con le r.s.u. a livello locale. R

- Le Parti si incontreranno con cadenza di norma trimestrale al fine di valutare le modalità applicative dei Contratti di Solidarietà, l'efficacia delle disposizioni del presente Accordo e l'andamento complessivo dei volumi di produzione; R

- Il presente Accordo costituisce a tutti gli effetti 'Contratto Collettivo Aziendale' avente efficacia generalizzata, in quanto stipulato in attuazione del disposto di cui all'art.1, L. n. 863/84, così modificato ed integrato dall'art. 5, L. n. 236/93, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali di cui art. 6, co. 4 L. n. 608/1996 così come integrato dalle disposizioni dell'art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n.34.
- Con la sottoscrizione del presente Accordo, in una con quella degli Allegati citati, per quanto possa occorrere, le parti si danno atto dell'avvenuto esperimento della procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 5, L. 164/75 e dal D.P.R. 218/2000 ai fini dell'art. 1, L. 223/91 e del D.L. 249/2004 convertito in L. 291/2004.

L.c.s.

Gruppo Electrolux Italia



Unindustria Treviso



Unindustria Pordenone



Segreterie nazionali Fim, Fiom, Uilm



Segreterie provinciali Fim, Fiom, Uilm



Coordinamento delle r.s.u.

